

RIPARTIZIONE DEL GETTITO DELL'IMPOSTA TRA STATO E COMUNE

A partire dall'anno 2013 è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

È riservato allo Stato solo il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

Immobili	Aliquota ordinaria	Quota a favore del Comune	Quota a favore dello Stato
Abitazione principale/pertinenze	0,4% - detrazione	0,4% - detrazione	NO
Altre pertinenze della abitazione principale oltre la misura massima di una per categoria catastale C2, C6 e C7.	0,76%	0,76%	NO
Immobili e pertinenze (non locati) di soggetti ricoverati presso istituti di ricovero.	0,4% - detrazione	0,4% - detrazione	NO
Ex casa coniugale del coniuge assegnatario (soggetto passivo)	0,4% - detrazione	0,4% - detrazione	NO
Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (cat. A, C2, C6, C7)	0,2%	0,2%	NO
Fabbr. rurali ad uso strumentale cat. D10	0,2%	NO	0,2%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%	NO	0,76%
Altri fabbricati non compresi nelle precedenti tipologie, aree edificabili e terreni	0,76%	0,76%	NO



Comune di Stezzano

Provincia di Bergamo

1° Settore - Servizi Amministrativi Contabili

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ANNO 2013

(Art. 13 Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011, e succ. modifiche ed integrazioni)

ATTENZIONE

PER L'ANNO 2013, COME PREVISTO DALL'ART. 1 DEL D.L. 21.05.2013 N. 54, IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA È SOSPESO PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:

- a) abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2-C/6-C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/o e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DELLA RIFORMA DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 21.05.2013 N. 54 ENTRO IL 31 AGOSTO 2013, CONTINUA AD APPLICARSI LA DISCIPLINA VIGENTE E IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DEGLI IMMOBILI DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO 1 È FISSATO AL 16 SETTEMBRE 2013.

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. **La base imponibile è ridotta del 50 per cento:**

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione dalla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

TIPO DI IMMOBILI	BASE IMPONIBILE 2013
Terreni agricoli	Reddito dominicale all'1/1 rivalutato del 25% x 135 (Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110)
Aree fabbricabili	Valore venale in comune commercio all'1/1 dell'anno di imposizione. ²

I TERRENI AGRICOLI posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

² Valori minimi di mercato – Riferimento valori delle aree edificabili ai fini ICI di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 20.04.2010.

CHI PAGA

L'IMPOSTA È DOVUTA PER TUTTI GLI IMMOBILI, ANCHE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO.

NON VI SONO PIÙ IMMOBILI ESCLUSI O ESENTI.

- L'imposta municipale propria è dovuta per il possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili a qualsiasi uso destinati. Pertanto è tenuto al pagamento il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).
- L'IMU si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l'immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni (art. 9, comma 2, D. Lgs. 23/2011).

QUANDO E COME SI PAGA

SCADENZE

- Rata di acconto: 16 giugno (per il 2013 il 17 giugno)
- Rata a saldo: 16 dicembre
- Unica soluzione: 16 giugno (per il 2013 il 17 giugno)

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento degli acconti dovrà essere effettuato con modello F24 (in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97) **o tramite apposito bollettino postale**, al quale si applicheranno le disposizioni in materia di delega unificata in quanto compatibili.

Il versamento minimo annuo dell'imposta è fissato in € 4,00.

ATTENZIONE:

L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. Per il calcolo on line dell'imposta dovuta consultare il sito www.comune.stezzano.bg.it oppure rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.).

L'Ufficio Tributi non è abilitato al rilascio delle visure catastali. La rendita catastale è indicata sull'atto notarile.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione Principale: fabbricati classificati nel gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 e relative pertinenze (massimo una per ogni categoria catastale C2-C6-C7). ¹	0,4 per cento	€ 200,00

Ulteriore detrazione per abitazione principale per gli anni 2012 e 2013 € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino al limite massimo di € 400,00.

Fabbricati classificati nel gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 – e relative pertinenze (massimo una per ogni categoria catastale C2-C6-C7) posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati.	0,4 per cento	€ 200,00
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 e relative pertinenze (massimo una per ogni categoria catastale C2-C6-C7) posseduti dal coniuge assegnatario (l'assegnazione disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione)	0,4 per cento	€ 200,00

¹ Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con L. 26.02.1994, n. 133.	0,2 per cento	=====
---	----------------------	--------------

IMMOBILI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	0,76 per cento	=====
---	-----------------------	--------------

DETERMINAZIONE DELLA NUOVA BASE IMPONIBILE

TIPO DI IMMOBILI	CATEGORIA CATASTALE	BASE IMPONIBILE 2013 Rendita catastale rivalutata del 5% X (coefficienti)
Fabbricati iscritti in catasto	A (tranne A10), C/2, C/6 e C/7	160
	A/10 (uffici)	80
	C/1 (negozi)	55
	B C/3, C/4 e C/5	140
	Da D/1 a D/12 escluso D/5	65 dal 1° gennaio 2013
	D/5	80
Fabbricati d'impresa non iscritti in catasto	D	Criterio contabile